

Sede Centrale
Area della tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : <http://www.INCA.it>
E-mail : politiche-socio-sanitarie@INCA.it

Roma, lì 2 dicembre 2009

Prot. n. 210

Ai Coordinatori regionali INCA
Ai Direttori compr.li INCA
Agli Uffici zona INCA
Al Dip.to Welfare e Nuovi diritti CGIL
Al Dip. to Ambiente e Territorio Salute
e Sicurezza CGIL
Alle Categorie Nazionali CGIL

LORO SEDI

All. 1

Oggetto: Congedo biennale retribuito per assistere un familiare con grave handicap e periodi di cassa integrazione - Messaggio INPS n. 27168/2009.

Sommario

L'Istituto previdenziale conferma le disposizioni già emanate in merito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con l'interpello n. 70 /2009.

Care compagne e cari compagni,

vi alleghiamo il messaggio INPS che illustra le disposizioni del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in merito alla possibilità di fruire del congedo biennale per handicap durante la cassa integrazione.

Il Ministero era stato interpellato sulla materia dallo stesso INPS. Anche l'INCA aveva precedentemente posto il quesito alla Direzione Centrale dell'INPS.

Ora, l'Istituto emana un messaggio confermativo, allegato alla presente, delle indicazioni già fornite. Rinviamo alle nostre circolari nn. 192/2009 e 104/2009.

Sempre in materia di cassa integrazione con riguardo alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile per handicap, vi informiamo che un altro messaggio (ad oggi non reperibile) dell'INPS (n. 26411 del 18.11.2009) dispone che i 3 giorni di permesso, nel caso di lavoratore in cig ad orario ridotto, devono essere riproporzionati così come avviene per i lavoratori con rapporto di lavoro a part-time verticale.

Anche per questa casistica rinviando alle indicazioni già date con circolare INCA n. 10/2009.

Cari saluti.

p. il settore
M.P. Sparti

p. il Collegio di Presidenza
F. Gasparri

fm/

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
A SOSTEGNO DEL REDDITO

Messaggio INPS n. 27168 del 25/11/2009

Ai Direttori centrali e periferici

OGGETTO: congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 in corso di CIG.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale le seguenti richieste di chiarimenti circa la :

- 1) possibilità di fruire, durante un periodo di sospensione totale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, del congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001;
- 2) retribuzione di riferimento per calcolare la relativa indennità nei casi di congedo straordinario, nelle seguenti ipotesi:

- a. sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (CIG ad orario ridotto);
- b. sospensione totale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali;
- c. periodi di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà ex art. 1, L. n. 863/1984;
- d. periodi di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione sulla base di contratti di solidarietà stipulati ex art. 5, comma 5, della L. n. 263/1993.

Sull' argomento il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, espressamente richiesto da questa Direzione, con interpello n. 70 del 12/10/2009, ha fornito i criteri applicativi di seguito enunciati.

- 1) Dal quadro normativo di riferimento si evince che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del richiedente il congedo straordinario, costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del beneficio, in quanto la sospensione totale del rapporto di lavoro - come nel caso di CIG a 0 ore - consente già di adempiere alle funzioni di cura e di assistenza. Pertanto, in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro, non può essere avanzata alcuna richiesta di congedo straordinario. Diversa è l'ipotesi in cui la domanda di congedo straordinario sia presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore. In tal caso il richiedente ha diritto a fruire del congedo straordinario ed a percepirne la relativa indennità così come previsto dall'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001. In tali casi il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG, e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG stessa.

Nel caso, invece, di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a ricevere il trattamento di integrazione salariale relativamente alle ore di riduzione dell'attività lavorativa (CIG), percependo anche l'indennità per congedo straordinario, in relazione alla prestazione lavorativa svolta. In tal caso l'indennità va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al "netto" del trattamento integrativo.

2) Per il parametro retributivo da prendere a base per il calcolo della misura dell'indennità per congedo straordinario, secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con l'interpello sopraindicato, vale il principio per cui la misura dell'indennità prevista dall'art. 42 co. 5 D.Lgs. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa, così come nel caso di contratto part-time (circolare n. 64/2001).

Analoga è la modalità di calcolo nel caso di sottoscrizione, da parte dell'azienda, di un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro (art. 1, L. 863/84 e art. 5, 5° comma, L. n. 236/93). In tal caso, quindi, l'indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all'ultima retribuzione percepita, decurtata, eventualmente, del contributo statale se già erogato.

Il direttore centrale
Ruggero Golino